SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. **20.**

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera *a)*, della direttiva 2004/8/CE;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.

2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;

b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unità che può operare in cogenerazione;

c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;

d) unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe;

e) unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe;

f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;

g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;

h) elettricità da cogenerazione: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;

i) elettricità di riserva: l'elettricità fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;

l) elettricità di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricità dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione è superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;

m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricità, di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

n) rendimento: è il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;

o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;

p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione è destinato a sostituire;

q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unità specifica.

2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 3.

Metodi alternativi

1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui all'articolo 9, comma 4, la quantità di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento è determinata in conformità all'allegato II.

Art. 4.

Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento

1. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.

2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. La garanzia di origine può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

4. La garanzia di origine specifica:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) la tecnologia utilizzata;

c) il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;

d) la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;

e) la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;

f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;

g) l'uso del calore generato insieme all'elettricità;

h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.

5. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.

6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.

7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.

9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE è riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e sempreché provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorità del Paese estero da cui l'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.

Art. 5.

Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della microcogenerazione anche con riguardo al calore destinato alle serre.

2. Il rapporto di cui al comma 1:

a) contiene dati tecnici documentati in modo conforme ai criteri elencati nell'allegato IV;

b) individua per ogni regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché la disponibilità di combustibili e di altre fonti energetiche da utilizzare per la cogenerazione;

c) analizza distintamente gli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.

Art. 6.

Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento

1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:

a) potenza elettrica dell'impianto;

b) rendimento complessivo dell'impianto;

c) calore utile;

d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione;

e) specificità dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola;

f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;

g) tipologia di combustibile impiegato;

h) emissioni inquinanti e climalteranti.

4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.

5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale è equiparato al risparmio di gas naturale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.

Art. 7.

Questioni attinenti alla rete di elettricità e alle tariffe

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. I provvedimenti di cui al comma 1:

a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;

b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;

f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;

g) possono prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni parti-

colarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola o micro-cogenerazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera *g)*, sono previamente notificati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.

Art. 8.

Semplificazione delle procedure amministrative

1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Col provvedimento di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unità di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.

Art. 9.

Relazioni annuali

1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione è inviata per informazione alla Commissione europea.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:

a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di Garanzia di origine;

b) l'analisi del potenziale nazionale di cui all'articolo 5, comma 1;

c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate a:

1) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;

2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;

3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;

4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione;

5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione;

6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;

7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II. Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati relativi alla capacità di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.

Art. 10.

Monitoraggio e controllo

1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché gli esercenti degli impianti di cui all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera *d)*, comunicano annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. i dati relativi alla propria officina elettrica.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalità tecniche delle comunicazioni di cui al comma 1, prevedendo modalità semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1 il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce una banca dati sulla cogenerazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

4. Le amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono al GSE, per l'immissione nella banca dati di cui al

comma 3, le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse.

5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Col decreto di cui al comma 2 sono individuate la tipologia e le modalità di trasmissione dei dati che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. trasferisce a TERNA S.p.A. a soli fini statistici.

Art. 11.

Modifiche e abrogazioni

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» è sostituita dalla seguente: «piccola generazione»;

b) dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-*bis*. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe.»;

c) il comma 86 è sostituito dal seguente:

«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purché certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.»;

d) al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;

e) al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».

Art. 12.

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Comunità europea.

Art. 13.

Disposizioni particolari

1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una unità di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è esclusa dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.

4. È fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.

5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.

Art. 15.

Invarianza degli oneri

1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1)

TIPI DI UNITÀ DI COGENERAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE DECRETO

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore.

b) Turbina a vapore a contropressione.

c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore.

d) Turbina a gas con recupero di calore.

e) Motore a combustione interna.

f) Microturbine.

g) Motori Stirling.

h) Pile a combustibile.

i) Motori a vapore.

l) Cicli Rankine a fluido organico.

m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientra nelle definizioni di cui all'art. 2, lettera *a)*.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 2)

CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ DA COGENERAZIONE

1. I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

2. La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori:

a) nelle unità di cogenerazione del tipo *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno al 75% e,

b) nelle unità di cogenerazione del tipo *a)* e *c)* di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%.

3. Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera *a)*, [unità di cogenerazione del tipo *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* di cui all'allegato I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera *b)* [unità di cogenerazione del tipo *a)* e *c)* di cui all'allegato I], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

$$E_{CHP} = H_{CHP} C$$

dove:

E_{CHP} è la quantità di elettricità da cogenerazione;

C è il rapporto energia/calore, definito al successivo punto 4;

H_{CHP} è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

4. Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità del tipo *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* di cui all'allegato I, purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto di base energia/calore (C)
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina a vapore a contropressione	0,45
Turbina a presa di vapore a condensazione	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

Nel caso siano introdotti valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione europea.

5. Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione del processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere *a)* e *b)*.

6. Ove ritenuto necessario si può determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

7. Secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, la Commissione europea stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore.

8. Si possono applicare periodi di resoconto diversi dall'anno solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3.

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 2)

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;

b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.

3. Calcolo del risparmio di energia primaria.

Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES - \left(1 \cdot \frac{1}{\frac{CHPH\eta}{Ref\ H\eta} \quad 4 \quad \frac{CHPE\eta}{Ref\ E\eta}}\right) \times 100\%$$

dove:

PES = è il risparmio di energia primaria;

CHPHη = è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione;

Ref Hη = è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHPEη = è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto al rilascio delle Garanzie d'origine di cui all'art. 4.

Ref Eη = è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

4. Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE.

Se il risparmio di energia primaria di un processo è calcolato conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, il risparmio di energia primaria è calcolato usando la formula di cui alla lettera *b)* del presente allegato sostituendo:

«CHPHη» con «Hη» e

«CHPEη» con Eη,

dove:

Hη è il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità.

Eη è il rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non creerà un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'art. 4.

5. Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 3 e 4.

6. Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

7. Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore.

I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore di cui all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2994/8/CE e di cui alla formula riportata al punto 3 definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

a) per le unità di cogenerazione quali definite all'art. 2, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

b) ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

c) i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione costruite prima del 1996 di 10 anni fa sono fissati sui valori di riferimento delle unità costruite nel 1996;

d) i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore riflettono le differenze climatiche fra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea.

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 5)

CRITERI PER L'ANALISI DEI POTENZIALI NAZIONALI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

1. L'analisi del potenziale nazionale di cui all'art. 5 considera:

a) il tipo di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare il potenziale di cogenerazione, non trascurando specificamente il potenziale di aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili sul mercato nazionale del calore mediante cogenerazione;

b) il tipo di tecnologie di cogenerazione secondo l'elenco di cui all'allegato I che si possono applicare per realizzare il potenziale nazionale;

c) il tipo di produzione separata di elettricità e calore e di energia meccanica che la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe sostituire;

d) la suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacità esistente e costruzione di nuova capacità.

2. L'analisi comprende opportuni meccanismi di attuazione del rapporto costo/efficacia — in termini di risparmio di energia primaria — dell'aumento della quota di cogenerazione ad alto rendimento nel mix energetico nazionale. L'analisi del rapporto costo/efficacia tiene conto anche degli impegni nazionali sottoscritti nell'ambito degli impegni comunitari relativi al cambiamento climatico in virtù del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. L'analisi del potenziale nazionale di cogenerazione specifica i potenziali per le scadenze 2010, 2015 e 2020 e include, ove fattibile, stime dei costi per ciascuna scadenza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 21 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:

«Art. 21 *(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonché di tutela dell'ambiente;

b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera *a)* con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;

c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

ALLEGATO B

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La direttiva 2004/8/CE è pubblicata nella GUCE n. L 52 del 21 febbraio 2004.

— La direttiva 92/42/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 167 del 22 giugno 1992.

— La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»:

«8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica».

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Per la direttiva 2004/8/CE vedi note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Gli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4 e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, citato nelle premesse, così recitano:

«Art. 3 *(Gestore della rete di trasmissione nazionale)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di

condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.».

«Art. 4 *(Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.».

«Art. 11 *(Energia elettrica da fonti rinnovabili)*. — 1. *(Omissis)*.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.

3. *(Omissis)*.

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.».

«Art. 9 *(L'attività di distribuzione)*. — 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

«Art. 16 *(Obblighi delle imprese di distribuzione)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».

Note all'art. 8:

— Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, reca: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 86 e 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»:

«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.».

«88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:

«Art. 53 *(Denuncia di officina e licenza di esercizio)*. — 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.».

«Art. 52 *(Oggetto dell'imposizione)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché, prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;

e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW;

e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;

e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.».

— L'art. 1, comma 89, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, così recita:

«89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 1, commi 85, 85-*bis*, 86, 87, 88 e 89 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, così come modificata dal presente decreto, così recita:

«85. È definito come impianto di *piccola generazione* un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

85-bis. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purché certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per *la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione* fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di *piccola generazione e di* microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.».

Nota all'art. 13:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.».

Note all'art. 14:

— L'art. 1, comma 71, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, così recita:

«71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 267, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»:

«Art. 267 *(Campo di applicazione)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte le più opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.

In particolare:

a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

b) con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 387 del 2003;

d) al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole "otto anni" sono sostituite dalle parole "dodici anni".».

— Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.»:

«Art. 11 *(Energia elettrica da fonti rinnovabili)*. — 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità.».

07G0032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Sotnikova, di titolo di formazione professionale, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Tatiana Sotnikova, cittadina italiana, nata a Mosca il 26 agosto 1956, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, inglese e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Tatiana Sotnikova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tatiana Sotnikova, cittadina italiana, nata a Mosca il 26 agosto 1956, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue russo, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Tatiana Sotnikova, cittadina italiana, nata a Mosca il 26 agosto 1956 e residente ad Anzio (Roma), di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

07A01997

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Pelosi, di titolo di formazione professionale, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Vincenzo Pelosi, cittadino italiano, nato a Napoli l'11 luglio 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica acquisito nello Stato della Città del Vaticano, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vincenzo Pelosi, cittadino italiano, nato a Napoli l'11 luglio 1965, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà al sig. Vincenzo Pelosi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: italiano e inglese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Vincenzo Pelosi, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito provincia di Roma.

Tenuto conto che il sig. Vincenzo Pelosi risulta essere un «professionista» già qualificato nello Stato della Città del Vaticano e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano e inglese, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate:

cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

07A01998

DECRETO 15 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Simonetta Ferraldeschi, di titolo di formazione professionale, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri

le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Simonetta Ferraldeschi, cittadina italiana, nata a Roma il 6 novembre 1964, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica acquisito nello Stato della Città del Vaticano, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 settembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Simonetta Ferraldeschi, cittadina italiana, nata a Roma il 6 novembre 1964, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Simonetta Ferraldeschi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: italiano e inglese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il capo dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Simonetta Ferraldeschi, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito provincia di Roma.

Tenuto conto che la sig.ra Simonetta Ferraldeschi risulta essere un «professionista» già qualificato nello Stato della Città del Vaticano e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano e inglese, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate:

cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

07A01999

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 2007.

Approvazione del certificato relativo ai mutui contratti, nell'anno 2006, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere a contributo erariale, ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 20 dicembre 1995, n. 539.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2006, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2006 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2007, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il capo dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
TROIANI

Il Ragioniere generale
dello Stato
CANZIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2006

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	1		C		
TIPO	FRONT		AP		
			CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a................ , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ....)

IL PREFETTO (Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2006 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE: C / AP / CM | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MS1

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2006 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MS2

C
AP
CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE						
a)	1		2	21	24	
b)	3		4	25	26	
c)						
d)	6	7	8	27	30	

DESCRIZIONE						
a)	1		2	21	24	
b)	3		4	25	26	
c)						
d)	6	7	8	27	30	

DESCRIZIONE						
a)	1		2	21	24	
b)	3		4	25	26	
c)						
d)	6	7	8	27	30	

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2006
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO TOT		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

07A02012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.922 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre, 21 dicembre 2006 e 25 gennaio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori

«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiamo partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 59 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02013

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2007.

Misure straordinarie di polizia veterinaria integrative di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera *q)*, della Costituzione;

Visto il principio statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati membri della Comunità europea sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profi-

lassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale;

Visto il decreto del Ministero della sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989 concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, concernente il regolamento delle modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la decisione 2002/677/CE della commissione del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità, e successive modificazioni;

Considerato il rapporto definitivo degli esperti della Commissione europea (report DG(SANCO)/8204/2006), che nelle conclusioni raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud Italia;

Considerato che, nonostante l'adozione di vari piani regionali straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, tubercolosi e leucosi continua a essere endemica nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che ha preventivato il taglio della quota di co-finanziamento prevista per i piani di risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi presentati per l'approvazione comunitaria per l'anno 2007 nel caso in cui non vengano intraprese adeguate misure correttive;

Ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della sanità animale e anche della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, concernente «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 1073, il quale prevedeva l'adozione, da parte della regione Campania, entro il 15 gennaio 2007, di un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie bufalina, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore;

Vista la mancata adozione da parte della regione Campania delle misure previste dalla predetta legge n. 296 del 2006;

Considerato che, in ogni caso, le disposizioni previste dal citato comma 1073, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, fanno riferimento alla legge 27 dicembre 2002, n. 292 e alla legge 1° febbraio 2005, n. 3 della regione Campania, che investono esclusivamente aspetti di natura agricola, sociale ed economica;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania Napoli n. 696/2007 contro la regione Campania, il Ministero della salute e l'azienda sanitaria locale CE 2 per l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti n. 98 del 29 gennaio 2007, n. 99 del 31 gennaio 2007 e n. 104 del 2 febbraio 2007 adottati dal veterinario dirigente del servizio veterinario sanità animale del distretto sanitario n. 40 della A.S.L. di CE 2, per la parte in cui dispongono l'abbattimento, entro quindici giorni dalla notifica, di quarantanove bufale ritenute affette da brucellosi;

Considerato che il decreto del presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania Napoli sezione quinta n. 460/2007 ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in attesa dell'adozione del piano previsto dal citato comma 1073, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, il quale, tuttavia, non ha finalità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che gli animali affetti da brucellosi, malattia ad andamento zoonosico e che pertanto trasmissibile all'uomo, oltre a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, costituiscono una fonte ulteriore di contagio per gli altri animali sani, pregiudicando la salvaguardia del patrimonio genetico;

Visti gli articoli 500 e 650 del codice penale;

Acquisito il parere favorevole della task force, di cui all'art. 18 della predetta ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, espresso nella seduta del 12 febbraio 2007;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di confermare l'applicazione delle misure sanitarie nazionali e comunitarie vigenti;

Ordina:

Art. 1.

1. Le autorità sanitarie competenti della regione Campania provvedono all'applicazione delle misure di polizia veterinaria previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.

2. Per l'abbattimento degli animali infetti e la distruzione del latte e dei suoi derivati, le autorità sanitarie competenti di cui al comma 1 si avvalgono delle forze di polizia e del Comando carabinieri della tutela della salute (NAS).

3. I piani regionali di profilassi per la prevenzione e l'eradicazione delle malattie degli animali a carattere diffusivo, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 292, devono essere predisposti, in ogni caso, nel rispetto delle misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, ed in particolare di quelle previste all'art. 12.

4. Restano confermate per le regioni Calabria, Puglia e Sicilia le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza per via telegrafica alle autorità sanitarie ed entra immediatamente in vigore, in attesa della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 184

07A02036

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2007.

Modifica del decreto 21 dicembre 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., e stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 17 gennaio 2007 pervenuta in data 30 gennaio 2007, protocollo n. 933 con la quale l'istituto Centrobanca S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, per il progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., per effetto del presente decreto è ridotto di euro 133.900,00 e il credito è aumentato di euro 133.900,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il dirigente generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7774

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 7774 del 25/05/2001 Comitato del 05/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Processo di zincatura senza piombo di tubi adibiti al trasporto di acque potabili.

Inizio: 01/09/2001

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Dalmine S.p.A.

DALMINE (BG)

• Costo Totale ammesso Euro 1.339.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 953.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 386.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 90.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 745.000,00	€ 257.000,00	€ 1.002.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 208.000,00	€ 129.000,00	€ 337.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 953.000,00	€ 386.000,00	€ 1.339.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	279.300,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	934.850,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A02001

DECRETO 15 febbraio 2007.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 13431 presentato dalla «Italeco S.p.a.», APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dall'Università degli studi «Federico II» - D.E.T.E.C. Dipartimento di energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento ambientale, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 13431 presentato dalla «Italeco S.p.a.», APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dall'Università degli studi «Federico II» - D.E.T.E.C. Dipartimento di energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento ambientale, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio in data 8 novembre 2006, espletato dall'istituto «Intesa San Paolo S.p.a.» e dall'esperto scientifico, a seguito della rinuncia alla partecipazione alle attività progettuali da parte della APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 13 dicembre 2006, ed in particolare il progetto n. 13431 presentato dalla «Italeco S.p.a.», APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dall'Università degli studi «Federico II» — D.E.T.E.C. Dipartimento di energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento ambientale, relativamente a quanto sopra esposto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13431 presentato dalla «Italeco S.p.a.», APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dall'Università degli studi «Federico II» - D.E.T.E.C. Dipartimento di energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento ambientale, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 13431 presentato dalla «Italeco S.p.a.» e dall'Università degli studi «Federico II» - D.E.T.E.C. Dipartimento di energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento ambientale, per effetto del presente decreto è aumentato di euro 60.900,00 e il credito è diminuito di euro 138.572,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13431

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13431 del 24/12/2002 Comitato del 13/12/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Dispersione di inquinanti in ambiente urbano in presenza di un clima tipico delle regioni mediterranee.

Inizio: 01/04/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italeco S.p.A.

ROMA (RM)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI

NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.414.930,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.006.960,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 407.970,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.655.030,00	€ 407.970,00	€ 2.063.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 351.930,00	€ 0,00	€ 351.930,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.006.960,00	€ 407.970,00	€ 2.414.930,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.231.278,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	787.674,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata all'apporto di mezzi freschi da parte dei soci, per non meno di M€ 650, sotto forma di aumento del capitale sociale o di prestito infruttifero (con impegno in questo secondo caso, a non chiederne la restituzione prima della conclusione del progetto).

07A02002

DECRETO 15 febbraio 2007.

Modifica dei decreti 2 dicembre 1998, 18 dicembre 2000 e 16 ottobre 2002, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dinigenziali n. 2174 del 2 dicembre 1998, n. 861 del 18 dicembre 2000, n. 1424 del 16 ottobre 2002 e n. 1425 del 16 ottobre 2002, con i quali i progetti n. 1706 presentato dalla «Orion S.r.l.», n. 3780 presentato dalla «General Electric Plastics Structured Products Italia S.r.l.», n. 5324 presentato dalla «Nemo S.r.l.» e n. 1812 presentato dalla «Aboca S.p.a.», sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note del 25 ottobre 2006 pervenuta in data 2 novembre 2006, prot. n. 5205, del 20 ottobre 2006, pervenuta in data 2 novembre 2006, prot. n. 5199, del 17 novembre 2006 pervenuta in data 29 novembre 2006, prot. n. 14513, del 20 luglio 2006 pervenuta in data 25 luglio 2006, prot. n. 10417, del 21 novembre

2006 pervenuta in data 29 novembre 2006, prot. n. 14503, con le quali, l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 13 dicembre 2006, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

1706 «Orion S.r.l.» Jesi (Ancona): «Impiego della logica fuzzy per la gestione intelligente di una vetrina gelateria».

Rispetto a quanto decretato in data: 2 dicembre 1998, variazione della titolarità in capo alla «CLA.BO.FIN. S.r.l.», con sede in Jesi (Ancona);

3780 «General Electric Plastics Structured Products Italia S.r.l» Olgiate Olona (Varese): «Progettazione e sviluppo di una nuova tipologia di pannelli alveolari trasparenti in policarbonato ottenibile mediante lo sviluppo e la sperimentazione di una linea prototipale innovativa».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2000, variazione della titolarità in capo a «General Electric Plastics Italia S.r.l.», con sede in Cinisello Balsamo;

5324 «Nemo S.r.l.» San Zeno Naviglio (Brescia): «Ricerca e sviluppo prototipale di un procedimento e di una macchina atta a produrre gelato "espresso" trasformando una miscela preventivamente congelata in un freezer e di un dispositivo atto a conservare in ambiente ideale per temperatura, luce e umidità bottiglie di vino di diverse caratteristiche in tre scomparti caratterizzati da condizioni ambientali diverse».

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002, variazione della titolarità da «Nemo S.r.l.» a «Nemo S.r.l.» e «Nemox S.p.a.»;

1812 «Aboca S.p.a.» Sansepoicro (Arezzo): «Ricerca e caratterizzazione di estratti di origine vegetale dotati di attività antiinfiammatoria e contenenti molecole a struttura flavonoidica».

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002, variazione della titolarità, al momento della stipula della dichiarazione d'obbligo finale, in capo alla sola «Aboca S.p.a.» degli obblighi contrattuali inerenti la restituzione del finanziamento agevolato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A02003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro Enologico Meridionale di Italo De Luca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2004 con il quale il laboratorio Centro enologico meridionale di Italo De Luca, ubicato in Ortona (Chieti), s.s. 538 Km. 6.950 Caldari di Ortona, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro Enologico Meridionale di Italo De Luca, ubicato in Ortona (Chieti), s.s. 538 Km. 6.950 Caldari di Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX
Perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Polifenoli Totali	MNC 11 rev.2 2005

07A02007

DECRETO 22 febbraio 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), piazza Garibaldi - Palazzo Marcosanti, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 1034 del 21 dicembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 1034 del 21 dicembre 2006 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello.

Art. 2.

La denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 1034 del 21 dicembre 2006 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02004

DECRETO 22 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 77 del 1° aprile 2004 con il quale al ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Polifenoli totali	MI/C/02/005 rev. 1: 2004 Rev. 1
Composti polari	Circ Min San n° 1 11/01/91
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Eritrodiolo e Uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991allegato XVII + Reg. CEE 656/1995
Triacilgliceroli con ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CEE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Vitamina E, alfa, beta, gamma e delta tocoferoli	UNI EN 12822:2000

07A02005

DECRETO 22 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2004 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 p.to 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 p.to 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 p.to 5.2
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 p.to 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Cap III P.to 3.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 p.to 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 p.to 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 allegato 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 p.to 3.2

07A02006

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 22 febbraio 2007.

Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 recante «Attribuzioni al Ministero della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 65 attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; in particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;

Visto in particolare l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni dello Stato in uso al Ministero della difesa, il Ministero per i beni e le attività culturali fissa con decreto, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e con la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse culturale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109», che all'art. 2 definisce la direzione generale dei lavori e del demanio l'autorità ministeriale che sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, alle attività di progettazione, realizzazione, amministrazione, gestione e mantenimento dei beni immobili dello Stato in uso alle Forze armate;

Considerate le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801 recante «Norme per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»;

Considerate altresì i contenuti del decreto ministeriale della difesa 14 giugno 1995, n. 519 recante «Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto d'accesso»;

Visto il decreto dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004, così come modificato dal decreto dirigenziale interministeriale del 28 febbraio 2005, che fissa i criteri e le modalità per la predisposizione e l'invio delle schede descrittive degli immobili dello Stato e degli enti pubblici da sottoporre alla verifica dell'interesse culturale;

Tenuto conto della nota del Ministero della difesa Direzione generale dei lavori e del demanio protocollo n. 414491 del 18 luglio 2005, con la quale viene esclusa la possibilità di fornire i dati descrittivi di alcune tipologie di immobili in uso al Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, considerate le esigenze di riservatezza militare, stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, individuati tra quelli ove si svolgono attività relative ai circoli militari, ai magazzini di materiale vario non classificato, agli ospedali militari, ai soggiorni ed agli alloggi, situati all'esterno dei comprensori militari da tutelare ai fini della sicurezza militare, che possano essere oggetto di verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la verifica di cui all'art. 1, la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa identifica gli immobili e ne descrive la consistenza tramite i reparti infrastrutture per l'E.I., le direzioni genio per la marina militare, i reparti genio campale per l'aeronautica militare ed il IV Reparto ufficio infrastrutture del Comando generale dell'arma dei carabinieri, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato *A* del presente decreto.

Art. 3.

1. Gli enti territoriali militari di cui all'art. 2 inseriscono esclusivamente nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati descrittivi degli immobili come previsto all'allegato *A*, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle filiali dell'Agenzia del demanio territorialmente competenti, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.

2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi, corredati delle relative schede descrittive, sono concordati preventivamente tra le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e gli enti territoriali militari di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. L'allegato *A* definisce le modalità tecnico operative per l'accesso all'archivio informatico riguardante gli immobili del Ministero della difesa.

Art. 5.

1. La dichiarazione dell'interesse culturale è notificata alle filiali dell'Agenzia del demanio e agli enti militari di cui all'art. 2, territorialmente competenti, ed alla direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale
per i beni architettonici e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attività culturali
CECCHI

Il direttore
dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Il direttore generale
dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
RESCE

ALLEGATO *A*

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, gli enti territoriali militari individuati all'art. 2 del decreto (da qui in avanti denominati "Enti"), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema
Gli Enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
- accedono al sito del MiBAC - sezione "Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico", oppure si collegano al sito www.benitutelati.it
- inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
- concordano con le Direzioni Regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
- ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
- si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati
Gli Enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
- compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive". In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso.

- una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le Direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive").

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli Enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

- inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla Direzione Regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'Ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le Direzioni regionali:

- verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
- inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli Enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
- trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli Enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

Legenda
I campi indicati n. ***1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19*** *sono obbligatori*
❑ *(da lista) Scegliere una delle opzioni*
_______ *(campo di testo) Inserire un testo*

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

1. **Qualificazione giuridica dell'ente proprietario**
   ❑ Stato

2. **Riferimenti dell'Ente proprietario**
   denominazione dell'Ente ____________
   C.F. o P.I. dell'Ente ____________
   indirizzo dell'Ente ____________
   regione ____________
   provincia ____________
   comune ____________
   CAP ____________
   email ____________
   legale rappresentante
   cognome ____________
   nome ____________
   carica ____________
   C.F. ____________
   responsabile del procedimento
   cognome ____________
   nome ____________

ELENCHI

3. **Regione**
   (da lista)

Nota esplicativa
E’ disponibile sul database la lista delle regioni.

4. **Provincia**
   (da lista)

Nota esplicativa
E’ disponibile sul database la lista delle province.

5. **Comune**
   (da lista)

Nota esplicativa
E’ disponibile sul database la lista dei comuni.

6. **Denominazione del bene** ____________

Nota esplicativa
Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

7. **Localizzazione**

   località ____________
   denominazione stradale ____________
   toponimo di località ____________
   numero civico ____________
   km ____________

Nota esplicativa
Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale. La località è obbligatoria. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: toponimo/ denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km. La lista dei CAP è disponibile sul database.

SCHEDE DESCRITTIVE

8. **Natura del bene**
   - ❑ fabbricato
   - ❑ unità immobiliare
   - ❑ elemento architettonico
   - ❑ manufatto
   - ❑ giardino o parco
   - ❑ terreno
   - ❑ complesso architettonico
   - ❑ spazio urbano
   - ❑ edificio di culto

   - ❑ bene appartenente ad un complesso
     denominazione del complesso S/N

Nota esplicativa
fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.)
unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.
elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.)
manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc)
giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco.
terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco.
spazio urbano: pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani aperti.
complesso architettonico: si intende un sistema di più corpi di fabbrica, collegati fisicamente tra loro a formare un'entità spazialmente circoscritta.
edificio di culto: edificio consacrato dedicato al culto (chiesa, cappella)

9. **Periodo di realizzazione**
   Anno ____________

   oppure

   Frazione di secolo
   - ❑ fine
   - ❑ inizio
   - ❑ metà
   - ❑ prima metà
   - ❑ seconda metà

Secolo ______________

oppure

Periodo
- ❑ Precedente al 1400
- ❑ Compreso tra il 1400 e il 1700
- ❑ Compreso tra il 1700 e il 1900
- ❑ Successivo al 1900
- ❑ Realizzato da non oltre 50 anni

Nota esplicativa
Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.
Il secolo deve essere espresso in numeri romani.
La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

10. **Precedenti valutazioni di interesse culturale**

❑ Nessuna valutazione

❑ Valutazione positiva
art. 4 L.1089/1939
Art. 5 D.lgs. 490/1999
art. 3 D.P.R. 283/2000
art. 1 L. 410/2002

❑ Valutazione negativa
art. 4 L.1089/1939
Art. 5 D.lgs. 490/1999
art. 3 D.P.R. 283/2000
art. 1 L. 410/2002

Nota esplicativa
Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

11. **Coordinate geografiche**

Sistema di riferimento ______________
coordinata x ______________
coordinata Y ______________

Localizzazione geografica

Nota esplicativa
Preferibilmente le coordinate metriche del punto vanno espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40. Altri sistemi di riferimento vanno indicati nell'apposito campo.
Nel caso non si abbiano a disposizione le coordinate geografiche è possibile procedere alla localizzazione diretta del punto attraverso la funzionalità on-line di localizzazione geografica.

12. **Riferimenti catastali**

comune catastale ____________
foglio ____________
particella/e ____________
subalterno ____________

Nota esplicativa
Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare. Va specificato se l'identificativo catastale si riferisce al Catasto Fabbricati (C.F.) o al Catasto Terreni (C.T.). Il campo non è obbligatorio quando il bene è uno "spazio urbano".

13. **Confinanti**

altre particelle catastali
comune ____________
foglio ____________
particella ____________
altri elementi di confine ____________

Nota esplicativa
Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 12; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero. Il campo è obbligatorio quando il bene è uno "spazio urbano".

14. **Destinazione d'uso attuale**

Categoria	*Uso specifico prevalente (da lista)*	*Uso specifico secondario (da lista)*
❑ Non utilizzato		
❑ Residenziale		
❑ Commerciale		
❑ Terziario-direzionale		
❑ Logistico-produttivo		
❑ Culturale		
❑ Studio d'artista		
❑ Sportivo		
❑ Ludico-ricreativo		
❑ Turistico-ricettivo		
❑ Ristorazione		
❑ Servizi pubblici		
❑ Militare		
❑ Luogo di culto		
❑ Attrezzatura tecnologica		
❑ Altro		

Nota esplicativa
La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria "studio d'artista" si richiama quanto disposto all'art. 11, comma 1 lettera b) del Codice.
E' opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.
La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

15. **Documentazione fotografica**
Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG, GIF o PDF, della dimensione di circa 800x600 pixel.
Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo).
Per i terreni le immagini sono comprese tra un minimo di 5 e un massimo di 10.

Nota esplicativa
Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.
L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.
Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 800 KB.

16. **Stralcio planimetrico**
Allegare per ogni bene lo stralcio della mappa catastale in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500x1000 pixel.

Nel caso di unità immobiliari è richiesto l'inserimento anche della planimetria catastale, in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500x1000 pixel.

Nota esplicativa
La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.
L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.
Possono essere allegati più documenti planimetrici.
Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 1 MB:

17. **Breve descrizione morfologica e tipologica**
campo di testo ____________

Nota esplicativa
Descrizione della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.

18. **Breve descrizione storica**
campo di testo ____________

Nota esplicativa
Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

19. **Presenza di elementi significativi**

Elementi decorativi
- ❑ nessun elemento
- ❑ affresco
- ❑ stemma
- ❑ graffito
- ❑ lapide
- ❑ iscrizione
- ❑ tabernacolo
- ❑ elementi ornamentali
- ❑ altro

Localizzazione
- ❑ interno
- ❑ esterno

❑ Presenza di collezioni o beni mobili notificati S/N
Descrizione ed estremi della notifica ____________

❑ Presenza di reperti archeologici visibili S/N
Descrizione e localizzazione ____________

Nota esplicativa
Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 11, comma 1, lettera a) del Codice [*a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;"*

20. **Altra documentazione**
Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aree, grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), in formato raster o vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.
Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.
Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa
L'inserimento della documentazione avverrà mediante up-load dei file.

21. **Precedenti schedature effettuate**
Tipo di schedatura ____________
Soggetto esecutore ____________
Anno della schedatura ____________

Nota esplicativa
Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

07A01996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 6 febbraio 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. UP-RM/0002327del 2 febbraio 2007 la chiusura al pubblico a causa di una assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali per la giornata del 6 febbraio 2007.

La Procura della Repubblica in merito, con nota del 5 febbraio 2007, prot. n. 1243/07, ha espresso parere favorevole.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 19 febbraio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A02019

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 2 febbraio 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 347 del 30 gennaio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di

un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 2 febbraio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 1° febbraio 2007, prot. 528/07/U, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 2 febbraio 2007.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 febbraio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A02034

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2007.

Modalità attuative del comma 152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per la trasmissione dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica ai comuni e alle province.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, il comma 152 dell'art. 1, il quale dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli da 55 a 60;

Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6, concernente le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province d'Italia, che hanno rappresentato le rispettive istanze nell'ambito del tavolo tecnico attivato allo scopo presso questa Agenzia ed hanno convenuto che la prima fornitura riguarda le dichiarazioni presentate nel 2007;

Considerata, unitamente alle citate associazioni, l'esigenza di proseguire il confronto tecnico così avviato anche al fine di individuare eventuali integrazioni degli scambi informativi oggetto della presente determinazione;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure informatiche per la gestione delle richieste e per assicurare la disponibilità dei dati;

Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio 2007;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, a mezzo del «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».

2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.» da parte dei comuni e delle province è consentito a partire dal 1° giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione al Servizio e i modelli per la richiesta telematica sono resi disponibili entro tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it

Art. 2.

1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dai soggetti obbligati:

dati identificativi del soggetto obbligato;

anno di riferimento delle dichiarazioni;

consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali, differenziati per aliquota.

2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono resi disponibili a partire dal 1° luglio. Per le annualità successive essi sono disponibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni.

3. A decorrere dal 1° luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, sono resi, altresì, disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciale intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti e operate dagli uffici doganali competenti entro il termine di prescrizione.

4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai commi precedenti sono rese disponibili a partire dal 1° giugno 2007 sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it

Art. 3.

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».

2. La presente determinazione potrà essere integrata a seguito delle risultanze emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato allo scopo presso l'Agenzia delle dogane, con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province d'Italia.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2007

Il direttore: GUAIANA

07A02020

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11 dello statuto di autonomia;

Vista la delibera del senato accademico del 27 settembre 2006 con cui sono state approvate le modifiche agli articoli 23, comma 2, lettera *b)* e 25, comma 5, lettera *l)* dello statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 4581 dell'11 dicembre 2006 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopracitata modifica;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 23 dello statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

Art. 23 *(Rettore)* — 2. In particolare al rettore spetta:

a) rappresentare legalmente l'Università;

b) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;

c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore amministrativo;

d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;

e) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;

g) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore amministrativo;

h) esercitare l'autorità disciplinare;

i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;

l) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;

m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;

o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;

p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresì, le funzioni che gli sono delegate.».

Art. 2.

Il comma 5 dell'art. 25 dello Statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

«Art. 25 *(Consiglio di amministrazione)*. — 5. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro professori di ruolo di prima fascia;

e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;

f) quattro ricercatori;

g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un rappresentante del Governo;

l) il presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province in cui l'Università abbia istituito corsi di laurea.

Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;

m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Società a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Tutti i rappresentanti di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, devono essere cittadini che non abbiano con l'Università di Bari rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Università medesima.

Art. 3.

Lo Statuto dell'Università degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, risulta così riformulato:

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. L'Università degli studi di Bari realizza le proprie finalità di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

3. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

Art. 2.

1. L'Università assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 3.

1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.

2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

Art. 4.

1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.

2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia del singolo ricercatore.

3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

Art. 5.

1. L'Università si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attività di formazione ricorrente e di promozione culturale.

Art. 6.

1. L'Università informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.

2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Assicura la funzionalità delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.

4. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7.

1. L'Università, quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le organizzazioni sindacali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 8.

1. L'Università si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.

2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

Art. 9.

1. L'Università promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Art. 10.

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II
FONTI NORMATIVE

Art. 11.
Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.

2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di facoltà e di Dipartimento.

3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è, altresì, obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facoltà e di Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello Statuto.

Può, altresì, sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Università.

5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 12.
Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 13.
Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:

a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;

e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;

f) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunità e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;

g) le modalità per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24, comma 5. Tale revisione è consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.

A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:

1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le cinquantasei unità;

2) la nuova area deve risultare già come autonoma tra quelle approvate dal CUN;

3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilità di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facoltà e di Dipartimento, nonché del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.

3. Il Regolamento generale di Ateneo è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. È emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.

Art. 14.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresì, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo è adottato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990.

4. Il Regolamento è inviato al MURST per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 15.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 8 della legge n. 168/1989, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.

2. Il Regolamento è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Consigli di facoltà e di Dipartimento.

3. Il Regolamento è sottoposto al controllo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella forma di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989. È emanato con decreto del rettore e pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.

Art. 16.

Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Università, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, è emanato con decreto del rettore.

Art. 17.

Regolamento del Consiglio degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.

2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio degli studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato accademico. È emanato con decreto del rettore.

Art. 18.

Regolamento delle strutture periferiche

1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, adottano propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

2. Tali regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di stu-

dio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)* della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonché le modalità di costituzione degli Organi.

Art. 19.

Bollettino di Ateneo

1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 20.

Autonomia finanziaria e contabile dell'Università

1. L'Università ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.

2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

Art. 21.

Autonomia finanziaria e contabile delle strutture

1. Alle facoltà, ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca è attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO IV

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I

Art. 22.

Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.

2. In particolare al Rettore spetta:

a) rappresentare legalmente l'Università;

b) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;

c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore amministrativo;

d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;

e) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;

g) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore amministrativo;

h) esercitare l'autorità disciplinare;

i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;

l) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;

m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;

o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;

p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresì, le funzioni che gli sono delegate.

3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

5. Su proposta del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, il Rettore può nominare una o più commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.

L'elettorato attivo spetta:

a tutti i professori di ruolo;

a tutti i ricercatori confermati e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;

ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli studenti;

ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà e di Dipartimento;

Per l'elezione del rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 24.

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche. Promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato accademico:

a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di cui alla legge n. 245/1990, valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di facoltà e di Dipartimento;

b) promuove, sentito il Consiglio di amministrazione e tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi di qualificazione della didattica e della ricerca;

c) determina i criteri generali per la distribuzione fra le facoltà dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Consigli di facoltà interessati;

d) assegna, previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, i posti di professore di ruolo e ricercatori richiesti dalle facoltà;

e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facoltà e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;

f) determina criteri e formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

g) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;

h) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facoltà e di Dipartimento;

i) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990;

j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

k) esprime parere sul Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonché il Regolamento adottato dal Consiglio degli studenti, verificandone la legittimità e il merito, nella forma della richiesta di riesame;

m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli studenti;

n) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di

contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;

o) autorizza, su proposta dei Consigli di facoltà e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;

p) delibera, su proposta dei Consigli di facoltà, accertata la disponibilità delle risorse, l'attivazione dei *curricula* e dei Corsi di studio, nonché la loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;

q) delibera, su proposta dei Consigli di facoltà e previo parere del Consiglio di amministrazione, l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;

s) delibera, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca nonché la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto;

t) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti esterni, pubblici e privati, previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;

v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti;

w) formula proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;

x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

3. Al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.

Al Senato accademico spetta il compito di indicare, altresì, parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.

4. Il Senato accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

5. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:

matematica-informatica;

fisica;

chimica;

scienze della Terra;

scienze biologiche;

scienze mediche;

scienze farmaceutiche e veterinarie;

agraria;

scienze letterarie linguistiche e artistiche;

scienze dell'antichità;

scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

scienze giuridiche;

scienze storiche, politiche e sociologiche;

scienze economiche e statistiche;

e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

6. I rappresentanti della aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno.

Il procedimento elettorale deve garantire la presenza di due ricercatori e di un numero pari di professori di ruolo di prima e seconda fascia.

7. I rappresentanti delle aree scientifiche, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

8. Il Senato accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore amministrativo che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale, nonché a quella del personale tecnico-ammi-

nistrativo. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico;

b) adotta il proprio regolamento interno;

c) adotta, sentito il Senato accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;

e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;

f) delibera sulle proposte motivate del Senato accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;

g) delibera, su proposta del Direttore amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

h) esprime parere al Senato accademico in ordine alla costituzione, alla modificazione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca;

i) delibera, su richiesta dei Consigli di facoltà e di Dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà; delibera altresì, previo parere conforme del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;

l) delibera, su parere del Senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;

m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformità ai criteri generali determinati dal Senato accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;

n) determina, sentito il Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;

p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.

q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni del Direttore amministrativo;

r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, nomina il Direttore amministrativo e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro professori di ruolo di prima fascia;

e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;

f) quattro ricercatori;

g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un rappresentante del Governo;

l) il presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province in cui l'Università abbia istituito corsi di laurea.

Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;

m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Società a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Tutti i rappresentanti di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, devono essere cittadini che non abbiano con l'Università di Bari rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Università medesima.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo.

Art. 26.

Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari il Consiglio degli studenti, il Comitato per le pari opportunità, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei direttori di Dipartimento, l'Autorità garante degli studenti, il Nucleo di valutazione interna.

Art. 27.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:

a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;

b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per il servizio didattico;

c) il Regolamento didattico di Ateneo;

d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.

2. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

3. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

L'organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro 90 giorni.

4. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente di diritto allo studio universitario;

d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;

e) il 20% dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di facoltà determinato secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.

Autorità garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti è istituita l'Autorità garante degli studenti con il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.

Il Consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi all'Autorità garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti.

b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero.

c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato accademico;

d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;

e) presentare annualmente al Senato accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti dell'autorità garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 29.

Comitato per le pari opportunità

1. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne, è istituito un apposito Comitato con lo scopo di favorire, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, il pieno sviluppo della personalità della donna e il suo effettivo inserimento nella comunità universitaria.

2. Il Comitato avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni che riguardano la condizione femminile.

3. I criteri di composizione del Comitato, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 30.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di dipendenza né di collaborazione continuativa con l'Università.

Art. 31.

Collegio dei direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede.

2. Il Collegio dei direttori di Dipartimento:

a) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;

b) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;

c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio dei direttori di Dipartimento è convocato dal rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 32.

Nucleo di valutazione interna dell'Università

1. È costituito il Nucleo di valutazione interna dell'Università, articolato in tre sezioni: per la valutazione delle strutture amministrative, per la valutazione della didattica, per la valutazione della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.

2. Il Nucleo è composto da nove esperti, anche esterni, nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere nominati per un altro quinquennio. L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca è svolta sulla base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio.

A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni di osservatori nazionali e comunitari, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio, il Nucleo recepisce altresì le indicazioni del Consiglio degli studenti.

In ogni caso il Nucleo deve privilegiare la scelta di indicatori di qualità.

Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

4. I termini per la valutazione sono fissati dalla normativa vigente o, in mancanza, dal Regolamento generale di Ateneo. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse, obiettivi e risultati.

5. La relazione del Nucleo è inviata al rettore, che provvede a trasmetterla agli Organi di governo dell'Ateneo, alle strutture soggette a valutazione, al MURST, al CUN, alla Conferenza dei rettori.

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 33.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato regionale universitario. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi; assicura agli studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.

In attuazione dell'art. 8 del presente Statuto, tutela, con opportune azioni positive, il diritto allo studio di studenti svantaggiati per compromissione dello stato di salute con grave, prolungata disabilità.

2. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.

3. Concorre all'attività di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attività universitarie.

4. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici.

Art. 34.

Titoli di studio

1. L'Università organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.

2. L'attività didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'attività didattica relativa al Dottorato di Ricerca è regolata dal successivo art. 50.

Art. 35.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università, secondo criteri e modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole.

2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.

3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.

b) corsi di perfezionamento post-laurea;

c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;

e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Senato accademico e, previo parere del Consiglio di amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.

7. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 36.

Ammissione ai corsi

1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio, è deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della struttura didattica interessata e sentito il Consiglio degli studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale.

2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalità tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.

3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonché la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.

Art. 37.

Autonomia didattica e libertà di insegnamento

1. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attività di insegnamento e formazione.

2. Le strutture didattiche, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.

3. L'attività didattica è organizzata in modo da assicurare il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.

Art. 38.

Articolazione dell'offerta didattica

1. L'Università articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.

2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.

Art. 39.

Collaborazioni

1 . Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italiane e straniere, ed in particolare con quelle dell'Unione europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.

2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato e post-dottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale universitario.

3. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

Art. 40.

Contratti per attività didattica

1. L'Università, nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie, può, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma può, altresì, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale.

Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Università di Bari o di altra Università; in ogni caso non possono essere così coperti più di un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.

3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Università oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.

4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.

5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.

Art. 41.

Tutorato

1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:

a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;

b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;

c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.

2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può:

a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio dei Corsi di studio;

b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.

Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che svolgono compiti didattici ufficiali.

Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.

4. Le modalità attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.

Art. 42.

Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari; a ciascun Corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più *curricula* strettamente connessi.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilità delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalità per l'attivazione di più corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresì, i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.

3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria od opportuna per il buon funzionamento dell'attività didattica del *curriculum* o dei *curricula* di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:

a) adotta i Regolamenti di cui all'art. 18, comma 3, del presente Statuto;

b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun *curriculum*;

c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;

d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la creazione di moduli didattici comuni a più insegnamenti nonché la tipologia delle forme didattiche;

e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;

f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere *b)* e *d)*, determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza alla facoltà le relative richieste di assegnazione;

g) propone la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative;

h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;

i) organizza il servizio di tutorato;

l) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;

m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;

n) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;

o) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;

p) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.

Art. 43.

Organi del Corso di studio

1. Sono Organi del Corso di studio:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

2. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;

b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;

c) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;

d) da una rappresentanza degli studenti;

e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituita da due unità elette, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attività per il Corso di studio.

5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei Consiglio/i di Corso di studio nel/nei quali abbiano la responsabilità di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attività didattica; possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono tale attività.

6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere *b)*, *c) d)* ed *e)* del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.

8. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.

9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.

10. La Giunta esercita le funzioni di cui ai punti *h)*, *m)*, *n)*, *o)* dell'art. 42, comma 4 ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 44.

Facoltà

1. I Corsi di studio sono raggruppati in facoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Le facoltà hanno autonomia organizzativa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai Corsi di studio, autonomia gestionale e di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per facoltà, secondo le decisioni del Senato accademico adottate previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le facoltà interessate.

4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore è assegnato ad una facoltà.

5. La facoltà adotta ogni deliberazione utile alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la facoltà:

a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dai Consigli di Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;

b) nel caso di impossibilità o difficoltà a far fronte alla domanda di cui alla lettera *a)*, dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la facoltà adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo.

Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.

7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito, il parere dei Consigli di Dipartimento interessati, la facoltà provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Per tali deliberazioni la facoltà può chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.

8. La facoltà adotta, altresì, ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la facoltà, previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati:

a) propone al Senato accademico l'attivazione dei *curricula* di studi e dei Corsi di studio valutando la necessità di risorse umane e materiali;

b) propone al Senato accademico la disattivazione dei *curricula* di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;

c) propone al Senato accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;

d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.

9. Le facoltà con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.

Art. 45.

Organi della facoltà

1. Sono Organi della facoltà:

a) il Consiglio;

b) il Preside;

c) la Giunta.

2. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla facoltà;

b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;

c) da una rappresentanza degli studenti;

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della facoltà e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è composta da tre unità elette tra il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Servizi della facoltà.

5. I componenti del Consiglio di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

6. La composizione del Consiglio di facoltà è unica, articolandosi secondo quanto definito dai comma 2 e 5 del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'art. 44, comma 5, 6 e 7, sono adottate dai professori di I fascia per le decisioni relative ai professori di I fascia; dai professori di I e II fascia per le decisioni relative ai professori di II fascia; dai professori di I e II fascia e dai ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.

Ai fini della determinazione del *quorum* di validità delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle specifiche componenti aventi diritto al voto.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza della facoltà.

8. Il Consiglio di facoltà è presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal rettore.

Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.

9. Il Consiglio di facoltà su proposta del Preside, nomina alcuni suoi componenti che, con il Preside, compongono la Giunta. Il numero dei componenti la Giunta è fissato dal Regolamento di facoltà.

10. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di facoltà.

TITOLO VI

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 46.

Ricerca scientifica: Principi generali

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Università assicura l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata.

2. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui all'art. 58.

Art. 47.

Strutture di ricerca

1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca scientifica l'Università di Bari si articola in Dipartimenti e Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca. Possono anche essere costituiti Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

2. È vietata la costituzione di nuovi Istituti.

Art. 48.

Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa dell'attività di ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei per fini o per metodo.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale.

In particolare il Dipartimento:

a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità del collegio dei docenti di cui all'art. 50;

c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;

d) concorre alle attività didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;

e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile;

g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le facoltà le coordinino con le esigenze della didattica;

h) propone alle facoltà la destinazione di posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la facoltà;

i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza delle facoltà, relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;

l) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facoltà;

m) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

3. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.

4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Università di Bari opta, in coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un Dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato accademico al Dipartimento al quale la sua attività di ricerca è giudicata più affine. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.

5. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico - amministrativo per le attività di ricerca e di didattica previste.

6. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.

7. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

8. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Senato accademico, su parere conforme del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

9. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a quindici di cui almeno otto professori.

Un Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a quindici per tre anni accademici consecutivi.

Art. 49.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) da una rappresentanza dei dottorandi;

d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.

Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo

spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La Giunta è composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'eiezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

Art. 50.

Dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e, ove consentito dalla normativa vigente, anche da ricercatori di Enti di ricerca.

2. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e straniere.

3. Le competenze del Collegio dei docenti sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 51.

Dipartimenti interuniversitari

1. È consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università di Bari e altre Istituzioni universitarie della stessa località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

Art. 52.

Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca

1. Per attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca.

2. La costituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati è deliberata dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico indica anche la data di attivazione. I Centri interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.

3. Partecipano all'attività del Centro professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico - amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.

4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VII

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Art. 53.

Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari

1. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo.

2. L'attivazione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di funzionamento dei Centri nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

3. È consentita, altresì, la costituzione di Centri di servizio tra l'Università di Bari e altri Istituti universitari della medesima località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

Art. 54.

Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano più Dipartimenti o più facoltà, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interfacoltà di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.

2. L'attivazione di tali Centri è deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli di facoltà interessati, dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 55.

Sistema informativo di Ateneo

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università di Bari.

2. La realizzazione di tale sistema è affidata ad un apposito Centro di servizio costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 56.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei diversi livelli del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Aziende e Musei scientifici

1 . Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di Aziende e Musei scientifici, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 58.

Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.

2. Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni possono essere stipulati dai Dipartimenti interessati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico.

3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 59.

Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita un'Agenzia per i rapporti con l'esterno. L'Agenzia:

a) cura l'anagrafe aggiornata delle ricerche e delle attività scientifiche e tecniche dell'Università di Bari e promuove la diffusione delle relative informazioni;

b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;

c) assiste professori di ruolo e ricercatori nella definizione delle convenzioni con l'esterno;

d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;

e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;

f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con esterno ed il relativo regolamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

2. L'Agenzia opera come struttura di staff del rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 60.

Policlinico universitario

1. L'Università riconosce nel Policlinico Universitario lo strumento ottimale per l'espletamento delle attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia.

A tal fine, secondo le modalità della normativa vigente, ne favorisce la costituzione ai sensi del comma 5, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 517/1993.

2. In ogni caso, la partecipazione della facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Sistema sanitario nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali, alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione è regolata da appositi protocolli d'intesa Università-regione.

Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema sanitario nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentita la facoltà di medicina e chirurgia e le altre facoltà interessate. In ogni caso, l'Università assicura i servizi essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 61.

Osservatorio

1. L'Università promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Università pugliesi e dell'Ente regione, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:

a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;

b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

TITOLO IX

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Art. 62.

Principi e criteri direttivi

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio relazioni con il pubblico.

2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

4. Assicura la formazione permanente del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati standards di produttività ed efficienza.

Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.

5. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

Art. 63.

Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa Regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore amministrativo.

2. In conformità alla normativa statutaria e regolamentare, ai responsabili che rivestono qualifica dirigenziale spettano, altresì, in quanto applicabili, le competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 29/1993 come successivamente modificato.

3. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

4. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

5. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Università allo scopo di coordinarne l'attività.

Art. 64.

Funzioni dei dirigenti

1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di amministrazione, è preposto un dirigente.

2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami, o corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge la qualifica si può conseguire anche tramite concorso per titoli integrato da un colloquio. La natura e le modalità delle prove di esame e dei colloqui sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 65.

Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione centrale. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo e alle strutture didattiche o di ricerca.

2. Il Direttore amministrativo in particolare:

a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) è, altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;

e) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

f) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;

g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 25, comma 1, lettera *f)*; propone al rettore l'adozione degli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

m) propone al Consiglio di amministrazione il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

n) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico amministrativo;

o) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

p) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di quelli di competenza del Rettore e di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e la didattica.

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

4. L'incarico di Direttore amministrativo può essere conferito ad un dirigente dell'Università di Bari o di altra Università, ovvero di altra Amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore. L'incarico ha durata di 3 anni e può essere rinnovato.

6. Il Direttore amministrativo designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di amministrazione può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore amministrativo in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

Definizioni normative

1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo salvo che non sia diversamente previsto; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 67.

Professori incaricati stabilizzati

1. I professori incaricati stabilizzati, fino alla cessazione, conservano le prerogative loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 68.

Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indefettibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal rettore;

c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;

d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;

e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico.

Art. 69.

Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.

2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che io stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 70.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, pro-rettore, Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili.

2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 71.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione è richiesta l'adozione della normativa regolamentare.

3. Prima dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo i Corsi di studio dell'Università di Bari sono quelli attivati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 72.

Emanazione dei Regolamenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo.

2. Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.

Art. 73.

Prima costituzione degli Organi collegiali di governo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Statuto, per la prima costituzione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facoltà e di Dipartimento, il rettore, sentito il Senato accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali, nonché per la prima elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario e nel Comitato per lo sport universitario. Nei trenta giorni successivi il Rettore, con proprio decreto, indice le relative elezioni.

Art. 74.

Scadenze temporali

1. Il rettore, i Presidi di facoltà, i Presidenti e i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione.

2. I titolari delle cariche elettive di cui al precedente comma 1, nonché i componenti del Consiglio di amministrazione, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

3. Il Consiglio di amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente Statuto, provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla nomina del Direttore amministrativo ai sensi dell'art. 64 del presente Statuto.

Art. 75.

Dipartimenti, Centri interdipartimentali e interuniversitari, ed altri Centri di ricerca

1. I Dipartimenti e i Centri interdipartimentali di ricerca e interuniversitari, e gli altri Centri di ricerca, comunque denominati, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni dal presente Statuto.

Art. 76.

Centri di servizio

1. I Centri di servizio interuniversitari, di Ateneo, interdipartimentali e interfacoltà esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni del presente Statuto.

Art. 77.

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i docenti afferenti agli Istituti ancora esistenti confluiscono in Dipartimenti già costituiti o di nuova costituzione.

2. Alla scadenza dei tre anni il Senato accademico provvede alla disattivazione degli Istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei Dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.

3. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.

Bari, 31 gennaio 2007

Il rettore: PETROCELLI

07A01719

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2006.

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, n. 266, recante il regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto il disegno di legge finanziaria per il 2007 che stabilisce lo stanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2007 in € 3.889.000,00, iscritto nel capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che l'ambito di vigilanza dell'Autorità, e la relativa area di contribuzione a carico del mercato di competenza, come sopra individuata, sono stati estesi all'intera attività contrattuale di acquisizione dei servizi e delle forniture da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti pubblici in genere;

Valutate le esigenze di spesa dell'Autorità per l'esercizio 2007, individuate nelle proposte dei dirigenti responsabili;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 5 dicembre 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

ALLEGATO

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007
Parte 1^ - Entrate

CAPITOLI		PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2006	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2007	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2007
Numero	DENOMINAZIONE			
	Avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2006			4.291.188
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
	Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato			
101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	3.850.000	70.000	3.920.000
	Totale categoria 1^	**3.850.000**	**70.000**	3.920.000
	Totale titolo I	**3.850.000**	**70.000**	**3.920.000**
	TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
201	**Categoria 2^** - Contributo soggetti vigilati	22.671.109	6.528.891	29.200.000
	Totale categoria 2^	**22.671.109**	**6.528.891**	**29.200.000**
	Totale titolo II	**22.671.109**	**6.528.891**	**29.200.000**
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	Categoria 3^ - Entrate diverse			
401	Interessi attivi	3.199		
404	Proventi da terzi per servizi a pagamento			
416	Recuperi e rimborsi diversi	1.331		
420	Entrate da trasferimento da parte del MAF			
443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	700.000	-	700.000
	Totale categoria 3^	**704.530**	**- 4.530**	**700.000**
	Totale titolo III	**704.530**	**- 4.530**	**700.000**
	Totale entrate correnti	**27.225.639,08**	**6.594.361**	**33.820.000**

	TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
501	**Categoria 4^** - Entrate in conto capitale	-	-	
	Totale categoria 4^	**-**	**-**	
	Totale titolo IV	**-**	**-**	

	TITOLO V - PARTITE DI GIRO			
	Categoria V - Partite di giro			
608	Depositi imprese per arbitrati	3.198.298	- 3.198.298	
609	Rimborsi progetti twinning	84.689	- 84.689	
610	Recupero anticipazioni cassiere	5.165		5.165
611	Anticipazioni MEF	3.500.000	- 3.500.000	0
612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio			
613	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sugli emolumenti al personale			
614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi			
	Totale categoria V^	**6.788.152**	**- 6.782.987**	**5.165**
	Totale titolo V	**6.788.152**	**- 6.782.987**	**5.165**
	Avanzo/disavanzo presunto di amministrazione al 31.12.2006	- 571.893,00	**4.863.080,67**	4.291.188
	Riepilogo dei titoli			
	Titolo I	3.850.000	**70.000**	3.920.000
	Titolo II	22.671.109	**6.528.891**	29.200.000
	Titolo III	704.530	- **4.530**	700.000
	Titolo IV	-	-	-
	Titolo V	6.788.152	- **6.782.987**	5.165
	TOTALE GENERALE	**33.441.898**	**4.674.455**	**38.116.352**

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007
Parte 2^ - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							in aumento	in diminuzione	
I			**SPESE CORRENTI**						
	I		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	874.100	0	874.100	304.906		1.179.006
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	10.265	0	82.939		67.674	15.265
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	67.500	0	67.500	25.917		93.417
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	37.480	0	37.480	5.000		42.480
			Totale categoria I	**989.345**	**0**	**1.062.019**	**335.823**	**67.674**	**1.330.168**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							In aumento	In diminuzione	
	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	9.186.360	0	9.186.360		390.000	8.796.360
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	138.216	0	138.216	884.146,17		1.022.362
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	2.803.764	0	3.141.764	584.650		3.726.414
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	855.600	0	1.046.600	156.694		1.203.295
		205	Trattamento economico accessorio per gli addetti all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alle segreterie	246.515	0	246.515	53.485		300.000
		207	Compensi lavoro straordinario	400.000	0	100.000	400.000		500.000
		210	Fondo di amministrazione	2.306.169	0	2.773.169	1.039.711		3.812.880
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	150.000	0	127.335	272.665		400.000
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000	0	10.000			10.000
		216	Premi di assicurazione assitenza sanitaria e diverse	182.061	0	237.061	17.939		255.000
		219	Buoni pasto	330.000	0	330.000	220.000		550.000
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	400.000	0	35.000	465.000		500.000
			Totale categoria II	**17.008.685**	**0**	**17.372.020**	**4.094.291**	**390.000**	**21.076.311**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							In aumento	In diminuzione	
	III		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	82.035	0	82.035	17.965		100.000
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	70.000	0	100.000			100.000
		407	Spese di rappresentanza	2.500	0	2.500	2.500		5.000
		410	Canoni di locazione	850.000	0	2.005.000	645.000		2.650.000
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	192.065	0	254.565		54.565	200.000
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio.	323.137	0	323.137	76.863		400.000
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici.	2.925.000	0	1.091.165	1.708.835		2.800.000
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000	0	5.000	5.000		10.000
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi (ex Spese per il servizio di riscossione contribuzioni)				600.000		600.000
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizzeassicurative	105.000	0	144.000	146.000		290.000
		423	Spese casuali	15.000	0	15.000			15.000
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	194.235	0	194.235	50.000		244.235
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	109.800	0	209.800	160.000		369.800
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	200.000	0	287.207	387.793		675.000
		431	Vigilanza locali	38.371	0	98.171		6.500	91.671
		439	Acquisto di vestiario e divise	3.000	0	10.000	5.000		15.000
		440	Legge 626	133.165	0	133.165	51.835		185.000

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							in aumento	in diminuzione	
		441	Spese varie per oneri pregressi	0	0	0			0
			Totale categoria III	**5.248.309**	**0**	**4.954.981**	**3.856.791**	**61.065**	**8.750.707**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							In aumento	In diminuzione	
	IV		SPESE DIVERSE						
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	300.000	0	300.000			300.000
		444	Spese per il funzionamento del settore qualificazione	93.523	0	93.523			93.523
			Totale categoria IV	**393.523**	**0**	**393.523**	**0**	**0**	**393.523**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							in aumento	in diminuzione	
	V		TRASFERIMENTI						
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	0	1.446.247	60.000		**1.506.247**
			Totale categoria V	**1.506.247**	**0**	**1.446.247**	**60.000**	**0**	**1.506.247**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							In aumento	In diminuzione	
	VI		SOMME NON ATTRIBUIBILI						
		501	Fondo di riserva	0	0	0	732.231		732.231
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0	70.000		10.000	60.000
			Totale categoria VI	**0**	**0**	**70.000**	**732.231**	**0**	**792.231**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							in aumento	in diminuzione	
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	VII		BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili, autovetture, macchine d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche.	25.000	0	127.000	423.000		550.000
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. macchinari.	2.200.000	0	1.632.637	1.867.363		3.500.000
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali.	100.000	0	100.000	112.000		212.000
			Totale categoria VII	**2.325.000**	**0**	**1.859.637**	**2.402.363**	**0**	**4.262.000**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni definitive esercizio 2006	Previsioni di competenza 2007		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							In aumento	In diminuzione	
III			**PARTITE DI GIRO**						
	VIII		PARTITE DI GIRO						
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	0		1.455.994			
		609	Anticipazioni spese progetto twinning	0		84.689			
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0		5.165	0		5.165
		611	Rimborso anticipazioni MEF	3.500.000		3.500.000		3.500.000	0
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio						
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sugli emolumenti al personale						
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi						
			Totale Categoria VIII	**3.500.000**		**5.045.848**	**0**		**5.165**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsioni iniziali 2006	Residui esercizio 2006	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza		
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2007
							in aumento	in diminuzione	
			TITOLO I - SPESE CORRENTI						
			Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	989.345	0	1.062.019	335.823	67.674	1.330.168
			Categoria II - Personale in attività di servizio	17.008.685	0	17.372.020	4.094.291	390.000	21.076.311
			Categoria III - Acquisto di beni e servizi	5.248.309	0	4.954.981	3.856.791	61.065	8.750.707
			Categoria IV - Spese diverse	393.523	0	393.523	0	0	393.523
			Categoria V - Trasferimenti	1.506.247	0	1.446.247	60.000	0	1.506.247
			Categoria VI - Somme non attribuibili	0	0	70.000	732.231	0	792.231
			TOTALE SPESE CORRENTI	**25.146.109**	**0**	**25.298.790**	**9.079.137**	**518.739**	**33.849.187**
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
			Categoria VII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.325.000	0	1.859.637	2.402.363	0	4.262.000
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.325.000**	**0**	**1.859.637**	**2.402.363**	**0**	**4.262.000**
			TOTALE TITOLI I E II	**27.471.109**	**0**	**27.158.427**	**11.481.500**	**518.739**	**38.111.188**
			TITOLO III PARTITE DI GIRO						
			Categoria VIII - Partite di giro	3.500.000	0	5.045.848	0	0	5.165
			TOTALE PARTITE DI GIRO	**3.500.000**	**0**	**5.045.848**	**0**	**0**	**5.165**
			TOTALE USCITE	**30.971.109**	**0**	**32.204.275**	**11.481.500**	**518.739**	**38.116.352**

07A02008

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2007.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A./SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL. Valutazione di idoneità del «verbale di intesa», sottoscritto tra le parti in data 24 ottobre 2006, relativo alla applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, alle attività strumentali alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* - Parte prima (pos. 25829). (Deliberazione n. 07/64).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Marco Baldassarri, delegato per il settore;

Premesso:

che in data 10 novembre 2006 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione un «verbale di intesa» siglato in data 24 ottobre 2006 tra lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e le segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL (atto pervenuto in data 14 novembre 2006);

che, contestualmente alla trasmissione del predetto verbale di intesa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha inviato a questa Commissione anche il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 13 ottobre 1999, con il quale quest'ultima ha classificato l'attività di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* come servizio pubblico essenziale, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

che in data 24 novembre 2006 la Commissione ha inviato il testo del suddetto verbale di intesa alle associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, sul verbale in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle associazioni degli utenti destinatarie dello stesso;

che è ampiamente scaduto il termine concesso per la trasmissione di eventuali pareri al riguardo;

Considerato:

che alcune delle attività svolte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., più precisamente quelle relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* - parte prima -, devono essere qualificate servizi pubblici essenziali;

che lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e le organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, concordano con tale qualificazione, tanto è vero che sono addivenute alla sottoscrizione del suddetto verbale di intesa con il quale sono individuate le prestazioni minime garantite in caso di sciopero;

che, in particolare, con il predetto verbale di intesa le parti hanno convenuto di dover garantire la produzione della *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - anche in situazioni conflittuali, limitatamente alla fase di preparazione, stampa, allestimento, consegna agli organi istituzionali, vendita in agenzia e diffusione telematica, in quanto «ritardare la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di un atto normativo incide certamente sulla regolare fruizione e tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel caso di atti posti a tutela di diritti fondamentali quali la salute, la sicurezza o qualsiasi tipo di libertà»;

Valuta idoneo il verbale di intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2006 tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL;

Dispone la trasmissione della presente delibera all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ed alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL ed al Ministro della giustizia, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito internet della commissione.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e del verbale di intesa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE D'INTESA

In data 24 ottobre 2006, presso la sede centrale di piazza Verdi in Roma, ha avuto luogo un incontro tra l'Azienda e le segreterie nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL.

Premesso:

– che la legge 6 dicembre 1928, n. 2744 istitutiva dell'allora Istituto Poligrafico dello Stato, dispone che l'Istituto provveda alla gestione della *Gazzetta Ufficiale*;

– che il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 dispone che l'Istituto provveda all'amministrazione, alla stampa, alla vendita del giornale, sotto la vigilanza del Provveditorato Generale dello Stato;

– che tali norme, pur se modificate ed integrate successivamente, non hanno mai delegato ad altri soggetti pubblici il compito di stampare la *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato:

– che le leggi e gli atti normativi dello Stato entrano in vigore solo in seguito alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

– che ritardare la pubblicazione in *Gazzetta* di un atto normativo incide certamente sulla regolare fruizione e tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel caso di atti posti a tutela di diritti fondamentali quali la salute, la sicurezza o qualsiasi tipo di libertà;

– che il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato ha classificato tale lavorazione come servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»;

– che con tale compito istituzionale, attribuito dal regio decreto del 1929, l'Istituto è nell'impossibilità di delegare ad altri soggetti la realizzazione di detta pubblicazione;

Si conviene, tutto ciò premesso, che la produzione della *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - sia garantita anche in situazioni conflittuali, limitatamente alla fase di preparazione, stampa, allestimento, consegna agli organi istituzionali, vendita in agenzia, diffusione telematica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda (firmato)

Per le segreterie nazionali
SLC-CGIL (firmato)
FISTEL-CISL (firmato)
UILCOM-UIL (firmato)

07A02033

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 27 febbraio 2007, n. **11411.**

Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici civili.

Agli importatori di raccordi a pressare per reti di adduzione di gas per edifici civili

Agli installatori di reti di adduzione di gas negli edifici civili

All'UNI

In relazione alla realizzazione di reti di impianti interni di adduzione di gas combustibile per usi domestici e similari negli edifici civili e facendo seguito alla Circolare 27 luglio 2005 di questo Ministero, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005, nella quale sono richiamate le norme tecniche UNI 11065 e UNI TS 11147, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, quale riferimento per i raccordi a pressare in rame e leghe di rame e per la loro installazione, appare necessario procedere ad una riconsiderazione dei riferimenti tecnici applicativi.

Infatti a seguito dell'avanzato stato di aggiornamento in corso della norma tecnica UNI 7129, da parte del Comitato Italiano Gas — CIG, di quanto previsto nella revisione della EN 1775, prossima al voto finale e alla sua pubblicazione da parte del CEN, nonché tenuto conto degli aspetti di evoluzione tecnica della materia, si ritiene ora che sia possibile installare i raccordi a pressare di rame e leghe di rame, anche all'interno degli edifici, purché vengano rispettate le prescrizioni tecniche riportate nella UNI 7129 — terza edizione dicembre 2001 — relative alle giunzioni filettate e a compressione, alla condizione che detti raccordi siano sempre a vista o, nel caso di impianto sottotraccia, posti in apposite scatole ispezionabili, non a tenuta, e sempre e solo in locali ventilabili. L'osservanza di tali prescrizioni soddisfa, allo stato, la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza ai sensi dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Roma, 27 febbraio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
BIANCHI

07A02035

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

ELENCO 11

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. ASCOLI PICENO	29.06.2006 N. 77	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
2. ASTI	30.11.2006 N. 8739	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per ogni kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
3. ASTI	30.11.2006 N. 8537	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
4. AVELLINO	24.10.2006 N. 313	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
5. AVELLINO	24.10.2006 N. 314	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,0093 per ogni kwh
6. AVELLINO	12.12.2006 N. 366	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 4%
7. BIELLA	28.11.2006 N. 71	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
8. BOLOGNA	28.12.2006 N. 475	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,010846 per ogni kwh
9. BOLOGNA	28.12.2006 N. 476	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
10. BOLOGNA	28.12.2006 N. 477	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 25% per l'anno 2007
11. BRESCIA	28.09.2006 N. 27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento
12. CAGLIARI	24.10.2006 N. 295	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011360 per ogni kwh
8 CAGLIARI	24.10.2006 N. 296	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
9 CAGLIARI	24.10.2006 N. 297	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: -Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura del 5%
10 GENOVA	14.11.2006 N. 410	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007
11 MACERATA	27.09.2006 N. 50	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento
12 MESSINA	26.10.2006 N. 259/G	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per ogni kwh
13 MESSINA	26.10.2006 N. 260/G	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffa per l'anno 2007
14 MESSINA	26.10.2006 N. 261/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
15 PAVIA	19.10.2006 N. 452	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Aumento aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
16	PESARO E URBINO	26.07.2006 N. 66	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento
17	PESARO E URBINO	27.10.2006 N. 359	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per ogni kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
18	POTENZA	30.12.2005 N. 239	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2006 nella misura del 5%
19	POTENZA	30.12.2005 N. 241	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 20% per l'anno 2006
20	SIENA	20.12.2006 N. 232	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,009300 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
21	SIRACUSA	01.03.2005 N. 65	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Aumento aliquota nella misura del 5%
22	TORINO	21.11.2006 N. 1324-436616/2006	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 fino ad un massimo di € 0,001136 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%

07A02000

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-054) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale € **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale € **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale € **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale € **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale € **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale € **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale € **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 3 0 6 *

€ 1,00